Dy Cenni
Gen. Bottaro

CRONOLOGICO

N. 478

SERVIZIO TEATRO DELL'OPERA ED EDIFICI COMPLESSI
29 OTT. 1997
Prot. n.° 2380

C O M U N E D I G E N O V A

=°=°=°=°=

Convenzione tra il Comune di Genova e l'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 23 della Legge 14 agosto 1967 n. 800.

=°=°=°=°=

L'anno millenovecentonovantasette il giorno 23 (VENTITRE)---del mese di OTTOBRE------ in Genova

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

t r a

Il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale n. 00856930102, rappresentato dal Dottor Carlo Isola nato a Genova, il 30 novembre 1950 , domiciliato come sopra nella sua qualità di Direttore , munito degli idonei poteri a quanto infra in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 1798 in data 17 ottobre 1996;

e

l'ENTE AUTONOMO TEATRO COMUNALE DELL'OPERA DI GENOVA - TEATRO CARLO FELICE, con sede in Genova, Passo al Teatro n. 4, C.A.P. 16121, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00279200109, rappresentato dal

Dottor Nicola Costa, nato a Genova il 4 aprile 1940, e domiciliato presso la sede del Teatro, nella sua qualità di Sovrintendente.

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1423 del 24 luglio 1997 e alla deliberazione n. 72/1997 del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova in data 18 luglio 1997, che devono intendersi quindi parte integrante e sostanziale della presente convenzione sebbene alla stessa materialmente non allegate.

TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

ARTICOLO 1°) - Il Comune di Genova mette a disposizione dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova, ai sensi dell'art. 23 della Legge 14 agosto 1967, n. 800, il Teatro ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 2°) - Detti immobili sono costituiti dal complesso denominato "Teatro Carlo Felice", sito in Largo Pertini, e dal locale contraddistinto con il civico n. 8 della Galleria Cardinale Giuseppe Siri, nonchè da idonei spazi ad uso magazzino.

Il locale di Galleria Cardinale Giuseppe Siri n. 8 viene messo a disposizione ai sensi del citato art. 23 della Legge n. 800/1967 per essere adibito a "Centro di documentazione per studenti e appassionati; shop-center di prodotti connessi all'attività musicale del Teatro". In detto locale sarà riservato al Comune di Genova adeguato spazio per la collocazione di attrezzatura idonea a informazioni di interesse cittadino. Resta a disposizione della Civica Amministrazione l'ufficio al 16° piano attualmente occupato dal Servizio Teatro dell'Opera ed Edifici Complessi, nel quale rimarrà depositata tutta la documentazione riguardante la costruzione e la manutenzione dell'edificio. Di detto ufficio sarà a carico dell'Ente la fornitura di energia elettrica, il condizionamento, la pulizia e una linea telefonica abilitata per chiamate urbane.

Nei locali del "Teatro Carlo Felice" l'Ente Autonomo avrà la sua sede legale, il centro principale di produzione e di diffusione della propria attività istituzionale, tutti i locali necessari per i servizi connessi alla produzione ed alla rappresentazione degli spettacoli.

Il Comune di Genova si riserva di chiedere l'uso

delle sale per manifestazioni compatibili e consonanti con le programmazioni del Teatro, previa intesa con l'Ente.

L'uso delle sale da parte della Civica Amministrazione dovrà essere a titolo gratuito, salvo il riconoscimento degli oneri derivanti da richieste di servizi quali personale di sala, tecnici audio etc..

Il Comune di Genova si riserva di valutare l'opportunità di reperire ulteriori locali e spazi eventualmente necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Ente.

ARTICOLO 3°) - L'Ente disporrà degli immobili elencati nel precedente articolo 2°) a suo esclusivo giudizio, nell'ambito e con l'osservanza della citata Legge 14 agosto 1967 n. 800 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4°) - Definizioni:

- conduzioni (norma UNI 9317.2.6): "complesso di operazioni effettuate manualmente, meccanicamente, elettricamente ed anche automaticamente per la messa in funzione e la sorveglianza più o meno assidua delle apparecchiature componenti l'impianto".

- Manutenzione ordinaria (norma UNI 8364.2.5.4,

D.Legge 447/6.12.1991 e D.P.R. 412/26.8.1993): "si intende per manutenzione ordinaria la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; si limita a riparazioni di lieve entità abbisognevoli unicamente di minuterie; comporta l'impiego di materiale di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste (cinghiette, premistoppa, fusibili ecc.)".

Inoltre si intendono di manutenzione ordinaria anche tutti gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto e la sua destinazione d'uso.

Sono quindi interventi di manutenzione ordinaria tutti i controlli, le verifiche e le prove (come prove differenziali, misure di terra, verifica isolamento conduttori ecc.) fatte per mantenere efficienti gli impianti esistenti e gli interventi provvisori attuati in caso di guasti ed eventi accidentali (cfr. interventi tampone ex norma UNI 10147.3.8).

- Manutenzione straordinaria (norma UNI

8364.2.5.5. D.Legge 447/6.12.1991 e D.P.R. 412/26.8.1993) "Si intende per manutenzione straordinaria la manutenzione che non può essere eseguita in luogo o che pur essendo eseguita in luogo, richieda mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di sollevamento) oppure attrezzature o strumenti particolarmente abbisognevoli di predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni ecc.) o che comporti riparazioni e/o la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili o convenienti le riparazioni".

Resta in ogni caso convenuto che il Comune si farà carico della sostituzione di quelle parti e di quegli apparecchi giunti al termine della loro "vita utile", cioè che siano guasti o in procinto di guastarsi a seguito dell'uso ordinario del Teatro ovvero non siano più in grado di svolgere le funzioni richieste.

Altresì si intendono quali interventi di manutenzione straordinaria gli interventi in cui, anche a seguito di manutenzione ordinaria, si rileva una anomalia che pregiudica il funzionamento degli impianti e si interviene per ripristinare gli impianti a regime (es.

sostituzione di pezzi avariati, ricerca di guasti, isolamento e messa a terra ecc.) ed anche quando si interviene per un ampliamento degli impianti per nuove esigenze.

ARTICOLO 4°) bis - Il Comune di Genova, nei riguardi dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova e nel quadro di quanto previsto dall'art. 23 della Legge 14 agosto 1967, n. 800, e dall'art. 15, comma 3, del D.L. 29 giugno 1996, n. 367, assume a proprio carico:

a) le spese di manutenzione straordinaria, come sopra definita relativa alla conservazione dell'immobile;

b) le spese di manutenzione straordinaria, come sopra definita, degli impianti;

c) le spese per l'assicurazione relativa all'immobile ed agli impianti contro i rischi di incendio e di responsabilità civile connessi alla proprietà dell'edificio ed alla proprietà degli impianti;

d) altre spese afferenti la proprietà immobiliare in quanto dovute.

ARTICOLO 4°) ter - L'Ente assume a proprio carico le attività di conduzione generale dell'edificio e degli impianti nonchè gli interventi di

manutenzione ordinaria, come sopra definita, strettamente connessi alla conduzione (es. fornitura e ricambio corpi illuminanti, fornitura e cambio filtri condizionamento etc.); la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di verificare periodicamente lo stato degli impianti e dell'immobile, per mezzo di propri tecnici.

ARTICOLO 5°) - L'Ente si impegna ad affidare la conduzione e la manutenzione ordinaria a impresa e/o personale idoneo che fornisca le dovute garanzie di corretto funzionamento dell'edificio e degli impianti; il nome dell'impresa esecutrice sarà comunicato al Comune di Genova.

ARTICOLO 6°) - L'Ente sarà responsabile verso terzi per l'esercizio di attività collegate alla realizzazione degli spettacoli; per tale responsabilità l'Ente stipulerà specifico contratto di assicurazione escludendo comunque ogni diritto di rivalsa verso il Comune.

ARTICOLO 7°) - Il Comune di Genova nomina consegnatario dell'edificio del Teatro Carlo Felice e degli altri immobili ed impianti di cui alla presente convenzione il Sovrintendente pro tempore dell'Ente Autonomo Teatro Comunale dell'Opera, che sarà responsabile della gestione

corretta degli impianti e della conservazione del complesso teatrale in genere.

ARTICOLO 8°) - Il bilancio dell'Ente, una volta approvato ai sensi dell'articolo 17, penultimo comma, della Legge 14 agosto 1967, n. 800, è trasmesso al Comune di Genova con le inerenti relazioni.

ARTICOLO 9°) - Il Comune di Genova parteciperà ai costi della gestione produttiva dell'Ente con un contributo da determinarsi annualmente in sede di approvazione del proprio bilancio di previsione e relativo assestamento compatibilmente con le risorse disponibili e con le esigenze dell'Ente Lirico.

La presente convenzione viene redatta in duplice originale da rimanere in possesso uno di ciascuna delle Parti e verrà registrata solo in caso d'uso.